



PROVINCIA DI TORINO
L'Assessore alla Pianificazione Territoriale

PROVINCIA DI TORINO
PROTOCOLLO GENERALE
N. 160+38 Posiz. _____
DATA 11-10 /1999
Struttura Mittente 103000001
Strutt. Dest. _____

Torino, 30/09/1999

Al Signor Sindaco del
Comune di MATHI

Oggetto: Deliberazione C.C. n. 30 del 26/07/1999 - Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 1 al P.R.G.C. - Parere da parte della Provincia di Torino.

Con nota n. 5752 del 02/09/1999, codesto Comune ha trasmesso la Variante Parziale di cui all'oggetto ed i relativi atti di adozione per la verifica di compatibilità prevista dal comma 7 dell'art. 17 della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29/07/1997 n. 41.

In riferimento a quanto sopra, a seguito dell'istruttoria effettuata dal Servizio Urbanistica di questa Provincia, datata 28/09/1999, formulata alla luce delle indicazioni del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia (P.T.C.), adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999, attualmente all'esame della Regione Piemonte, si esprime un parere in merito ai contenuti della variante in oggetto. Parere che risulta così articolato:

"Premesso che la responsabilità per il rispetto dei requisiti di Variante Parziale, così come precisati dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, modificato dalla L.R. 29/07/1997 n. 41, ricade solamente sull'Amministrazione Comunale, si ritiene opportuno evidenziare quanto segue:

a) la nuova normativa introdotta per le "Aree sature esterne - A.s.e." consente l'intera trasformazione ad uso residenziale dei volumi preesistenti, contrariamente a quanto prescritto dall'articolato vigente che pone un limite massimo di 25 mq. "una-tantum" per ogni unità immobiliare in edifici mono-bifamiliari. La nuova articolazione del disposto può determinare incrementi della capacità insediativa del Piano in quanto permette la realizzazione di nuove unità immobiliari, con l'insediamento di nuovi abitanti, tanto che la stessa variante si preoccupa, all'art. 22 delle Norme di Attuazione, di prevedere dotazioni aggiuntive di aree a servizi pubblici in riferimento agli interventi ammessi.

Si ricorda che l'eventuale incremento di popolazione può essere effettuato, con una variante parziale, solo a seguito della dimostrazione del raggiunto esaurimento della capacità insediativa del P.R.G.C. e che le modifiche di destinazioni d'uso di unità immobiliari superiori a 200 mq. debbono essere consentite solo attraverso varianti strutturali ex 4° comma del citato art. 17;

b) si rileva che l'area a servizi pubblici (ex art. 21, 1° comma, punto 1, L.R. n. 56/77) "Ss" di nuova previsione non presenta caratteristiche di contiguità alle zone residenziali già esistenti o a quelle di nuovo impianto, è esterna alla conurbazione, in parte interessata dalla fascia di rispetto del pozzo esistente (la quale deve essere riportata sulle tavole di Piano).

Si rileva inoltre che la medesima area è individuata su suoli di buona produttività per i quali la L.R. n. 56/77 - art. 25 prevede direttive finalizzate al mantenimento della destinazione agricola (si veda in modo specifico sia il 1° che il 5° comma) recepite dall'art. 4.2 delle N.d.A. del P.T.C.; pertanto la modifica di destinazione d'uso proposta, da agricola a servizi di zona, è ammissibile solo con le procedure fissate in tale articolo.

Si fa altresì notare che nel conteggio delle aree a servizi riportato nella "Relazione" non si tiene conto delle eventuali dismissioni di aree pubbliche, o di uso pubblico, di cui al punto a) precedente.

- c) per quanto riguarda le aree produttive si fa rilevare che:
- c1) l'art. 10.4 del P.T.C. non consente la individuazione "di aree genericamente miste senza che ciò sia accompagnato da percentuali di incidenza massime e minime da riservare alle destinazioni ammesse";
 - c2) l'inserimento della destinazione produttiva per le aree "Apt1" e "Apt1*", in assenza di una precisazione della percentuale di incidenza di cui al punto che precede, deve essere computata nell'incremento complessivo delle aree produttive consentito per le varianti parziali;
 - c3) si ricorda che tale incremento deve essere calcolato in funzione della superficie territoriale e pertanto l'area a servizi, compresa tra il Torrente Stura di Lanzo e la zona "Ap19", deve essere considerata nel computo del 6% massimo consentito per le varianti parziali;
- d) relativamente all'area a servizi di cui al punto c3) precedente si rileva che la stessa risulta in parte ricompresa nella Fascia "B" del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali dell'Autorità del Bacino del Fiume Po (P.S.F.F.), approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/07/1998.
- In proposito si fa rilevare che la porzione interessata dal suddetto P.S.F.F. è soggetta alle norme "(omissis) di carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici nonché per i soggetti privati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 5, della Legge 19 maggio 1989 n. 183, le prescrizioni contenute nelle seguenti norme: art. 6, comma 2 lettere a) e b); art. 7, comma 2; art. 15; art. 16, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6. (omissis)."
- Si ricorda inoltre che a partire dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del D.P.C.M. di approvazione del P.S.F.F. decorrono i termini per l'adeguamento dei P.R.G.C. alle norme del citato Piano e che, in ossequio alla circolare n. 12/PET del 05/08/1998 del Presidente della Giunta Regionale relativa all'applicazione della L.R. 41/97, tale adeguamento costituisce "variante strutturale";
- e) si rileva infine che per le aree nelle quali è prevista nuova edificazione, manca la relazione geologico-tecnica, di cui all'art. 14, primo comma, punto 2, lettera b), della L.R. 56/77 e s.m.i., espressamente richiesta per le aree di nuovo impianto, da redigersi secondo le indicazioni della Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 7/LAP dell'8 maggio 1996."

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Nell'occasione si ricorda che la Provincia di Torino ha reso disponibili, tramite Internet, banche dati cartografiche e socio-economiche contenenti informazioni di supporto all'attività di pianificazione urbanistica degli Enti Locali. A tal fine è stato creato un apposito sito denominato "web-cartografico", raggiungibile dall'indirizzo "www.provincia.to.it", il quale consente la visualizzazione, la consultazione e lo scaricamento di dati che possono essere utilizzati, previa password gratuita, dagli Enti pubblici che ne fanno richiesta. Si ricorda inoltre che copia del Piano Territoriale di Coordinamento è stata trasmessa su supporto CD-ROM a tutti i Comuni.

Si ringrazia per la considerazione e si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

L'Assessore alla Pianificazione Territoriale

(Luigi RIVALTA)

